Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 14 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 800 - Trimestrale L 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1946, n. 393.

Proroga della efficacia della legge 16 dicembre 1941, n. 1614, relativa alla sospensione, per tutta la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione dell'art. 31, 1° comma, del testo unico 1° agosto 1936, n. 1493.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 dicembre 1941, n. 1614, sulla sospensione, per tutta la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle vacanze necessarie;

Visto il regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e successive modificazioni, concernente autorizzazione al Ministro per la marina di stabilire organici provvisori degli ufficiali in servizio permanente effettivo e ruoli speciali dei Corpi militari della Marina;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'efficacia della legge 16 dicembre 1941, n. 1614, concernente sospensione, per tutta la durata della attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione dell'art. 31, 1° comma, del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, è prorogata sino al 31 dicembre dell'anno in cui, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, saranno stabiliti i nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 16 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 394.

Istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni (libro II) approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed il regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Viste le convenzioni in vigore con le cinque società concessionarie telefoniche;

Ritenuto opportuno di istituire il servizio di corrispondenza telegrafica diretta tra utenti telegrafici;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di istituire il servizio di corrispondenza telegrafica diretta tra privati.

Art. 2.

La concessione dell'impianto e dell'esercizio di apparati telegrafici e relative apparecchiature elettriche, ovunque ubicati, per il servizio di cui trattasi, è di competenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

L'impianto non può essere messo a disposizione di terzi, nè usato a scopo diverso da quello cui è destinato.

Per il servizio di nuova istituzione, oltre le particolari disposizioni che saranno stabilite, valgono, in quanto applicabili, tutte le altre comprese nel Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e nel regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

Art. 3.

I collegamenti per il servizio di cui all'art. 1 potranno essere bidirezionali o unidirezionali, permanenti fra due determinati utenti, oppure temporanei a richiesta fra due utenti qualsiasi, e si possono attuare

a) sulla normale rete telefonica in modo da consentire comunicazioni telefoniche o telegrafiche (Servizio Telex), successivamente o contemporaneamente;

b) su rete esclusivamente telegrafica con proprie centrali;

c) promiscuamente nei modi *a*) e *b*) attraverso speciali disposizioni di raccordo delle due reti.

Art. 4.

Le tariffe e le modalità relative ai servizi di cui agli articoli precedenti saranno stabilite con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le società concessionarie competenti interessate.

Nello stesso modo saranno approvate le convenzioni stipulate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con gli enti che concorrono all'esecuzione del servizio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1946, n. 395.

Aumento degli onorari per le prestazioni professionali di avvocato nelle cause davanti al giudice conciliatore ed al pretore.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti la legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile; il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276, ed il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Nelle cause davanti al giudice conciliatore l'onorario minimo per le prestazioni professionali di avvocato è fissato in L. 800 e quello massimo in L. 1750.

Nelle cause davanti al pretore l'onorario minimo per le prestazioni medesime è fissato in L. 2500 e quello massimo in L. 9000.

Negli onorari stabiliti dai commi precedenti è compreso l'aumento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 396.

Aumento dell'indennità speciale per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 maggio 1927, n. 762;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'indennità mensile spettante al personale addetto al servizio di polizia lungo la linea di frontiera di terra, a termini dell'art. 1, capoverso, del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762, è aumentata nella misura seguente:

funzionari	L.	1200
impiegati	»	750
ufficiali della forza pubblica	»	1200
sottufficiali	»	450
agenti	»	360

Le località particolarmente disagiate, per le quali l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762, prevede la corresponsione dell'indennità di frontiera maggiorata di un terzo, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è cumulabile con quella di missione soltanto per il personale il quale sia addetto in modo stabile al servizio di vigilanza alla frontiera, percependo la relativa indennità fissa; non è cumulabile agli effetti della pensione e non compete in caso di assenza dal servizio per licenza, punizione o malattia.

Art. 3.

Sono soppresse le parole: « milizia volontaria sicurezza nazionale » contenute negli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946, n. 397.

Disposizioni temporanee sui concorsi per esame per la nomina a notaio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte dei concorsi per esame per nomina a notaio, che saranno indetti non oltre il 31 dicembre 1946, si svolgano anche in determinate sedi di Corte d'appello, diverse dalla capitale, con l'osservanza delle modalità che saranno fissate nei bandi di concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi per esame per nomina a notaio, che saranno indetti non oltre il termine di cui al precedente articolo, il periodo di pratica notarile prescritto dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, è ridotto a sei mesi continui a favore dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 398.

Modificazioni allo statuto dell'Università di Cagliari ed istituzione di scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Dopo l'art. 62 è aggiunto il seguente titolo ed i seguenti articoli:

TITOLO IX.

Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

PARTE I. — *Norme generali.*

Art. 63. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse scuole di specializzazione che conferiscono, al termine del periodo per ciascuna di esse stabilito, e dopo il superamento delle relative prove d'esame, il diploma di specialista da rilasciarsi ai sensi di legge.

Art. 64. — Direttore di ciascuna scuola è il professore di ruolo che copre la carica da cui s'intitola la scuola, e sede ne è il relativo istituto.

Nel caso in cui una cattedra non sia coperta da un professore di ruolo il direttore è scelto dalla Facoltà.

Art. 65. — Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore tra i professori di ruolo della Facoltà, tra i liberi docenti ed eventualmente, tra cultori particolarmente competenti.

Il Consiglio di ciascuna scuola è costituito dai professori che vi impartiscono insegnamento ed è presieduto dal direttore.

Art. 66. — Gli insegnamenti di ciascuna scuola sono quelli propri della rispettiva disciplina, completati da altri della Facoltà medico-chirurgica o di altre Facoltà attinenti alla specialità in questione ed opportunamente armonizzati.

Art. 67. — La domanda di ammissione ad una scuola di perfezionamento è diretta al rettore dell'Università, corredata dal diploma originale di laurea e dalla ricevuta delle tasse.

Art. 68. — Per ogni scuola è fissato un numero minimo ed uno massimo di iscritti.

Ogni qualvolta se ne riconosce l'opportunità per particolari contingenze, la Facoltà potrà sospendere le iscrizioni al 1° anno di singole scuole, dietro proposta del direttore della scuola.

Ai singoli anni di corso possono essere trasferiti da altre scuole a ordinamento paritetico, allievi che dimostrino la iscrizione, la frequenza e gli esami sostenuti nella scuola di provenienza.

Il giudizio di ammissione spetta al Consiglio della scuola e deve essere ratificato dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 69. — Il Consiglio della scuola può esonerare, su proposta del direttore, da uno o più anni di frequenza i laureati che siano stati assistenti effettivi, incaricati e volontari in un istituto universitario della disciplina. Per i volontari, però la decisione deve essere sottoposta al Consiglio di facoltà.

Art. 70. — In ogni caso, però, gli iscritti devono sostenere tutti gli esami del corso e l'esame di diploma e pagare le tasse anche per gli anni per cui sono stati esonerati.

Art. 71. — E' fatto obbligo agli iscritti di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di prestare servizio di internato e di guardia per la disciplina clinica, secondo le modalità stabilite dal direttore della scuola.

Art. 72. — Al direttore della scuola spetta la sorveglianza sull'attività degli iscritti, ed a lui debbono essere notificate le attestazioni di frequenza rilasciate dai singoli insegnanti.

I corsi si svolgeranno secondo il calendario scolastico.

Art. 73. — Gli esami di profitto per gruppi di materie sono dati al termine di ogni singolo anno.

Gli esami di diploma, che potranno essere sostenuti solo dopo il completo esperimento delle prove di esami parziali, consisteranno nella presentazione e discussione di una dissertazione originale scritta su argomento della disciplina ed in una prova pratica davanti alla Commissione, eventualmente, per le discipline cliniche con prove di laboratorio.

Art. 74. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore, che le presiede, e da insegnanti della scuola stessa, in numero non inferiore a tre, fra i quali un docente, o cultore della materia di specializzazione, e sono nominate dal preside della Facoltà.

Gli iscritti non potranno passare al corso successivo senza avere superato gli esami del precedente.

Art. 75. — L'esame di diploma verrà sostenuto davanti ad una commissione di sette membri, nominata e composta a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

Art. 76. — Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento delle tasse proposte da ciascuna di esse ed approvate dal Consiglio di facoltà e dal Consiglio di amministrazione dell'università.

La misura dei contributi per esercitazioni di laboratorio e speciali ricerche sarà fissata annualmente.

Art. 77. — La ripartizione delle tasse e sopratasse pagate dagli allievi delle scuole, sarà disposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore della scuola.

Art. 78. — Tutte le questioni che riguardano il funzionamento delle scuole comprese quelle concernenti la carriera scolastica degli allievi, sono deferite all'esame della Facoltà di medicina e chirurgia e alla decisione del Senato accademico.

Art. 79. — Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi delle scuole valgono, per quanto non è prescritto dai precedenti articoli, ed in quanto possano applicarsi, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

PARTE II. — *Norme particolari e programmi delle singole scuole di specializzazione.*

Scuola di specializzazione in pediatria.

Art. 80. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in pediatria con sede presso la clinica perdiatrica di questa Università e con il numero massimo di 12 iscritti fra i tre corsi.

Art. 81. — La durata dei corsi è di anni tre.

Art. 82. — Le materie di insegnamento sono le seguenti distribuite nei tre anni di corso:

Anno 1°.

1) Nozioni di embriologia e di anatomia del periodo evolutivo (annuale);
2) Fisiologia dei periodi dell'accrescimento, compresa la fisiologia della alimentazione e della nutrizione;
3) Patologia del neonato (annuale);
4) Anatomia patologica (biennale);
5) Malattie oculari nei bambini (annuale);
6) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale).

Anno 2°.

1) Clinica pediatrica (biennale);
2) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);
3) Anatomia patologica (biennale);
4) Malattie infettive dell'infanzia (annuale);
5) Otorinolaringoiatria infantile;
6) Dermosifilopatia;
7) Puericultura e legislazione scolastica.

Anno 3°.

1) Clinica pediatrica (biennale);
2) Neuropsichiatria infantile;
3) Radiologia e terapia fisica;
4) Chirurgia e ortopedia infantile (nozioni);
5) Farmacologia e terapia pediatriche.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Art. 83. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, con sede presso la clinica ostetrica di questa Univesità e con un massimo di iscritti nell'intero corso di dodici.

Art. 84. — La durata dei suoi corsi è di anni quattro.

Art. 85. — Le materie d'insegnamento e la loro durata nel corso sono le seguenti:

Materie di insegnamento:

1) Clinica ostetrica e ginecologica;
2) Anatomia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Anatomia e fisiologia ostetrica;
5) Anatomia e fisiologia ginecologica;
6) Anatomia patologica e ricerche di laboratorio attinenti alla specialità;
7) Patologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
8) Ostetricia operativa;
9) Patologia ginecologica;
10) Terapia ginecologica;
11) Rontgendiagnostica, rontgenterapia e radiumterapia ostetrico ginecologica;
12) Ostetricia medico-legale e sociale;
13) Urologia ostetrico-ginecologica.

Alla fine del primo biennio gli esami verteranno su:

a) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale femminile;
b) Ricerche di laboratorio attinenti la specialità;
c) Fisiologia ostetrica;
d) Patologia della gravidanza;
e) Patologia ginecologica;
f) Urologia ginecologica;
g) Ostetricia medico-legale.

Alla fine del 2° biennio gli esami verteranno su:

a) Clinica ostetrica e ginecologica;
b) Ostetricia operativa;
c) Terapia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 399.

Modificazioni al regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, concernente le norme per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674;

Riconosciuta la necessità di elevare da lire cinque a lire trenta il limite fissato dal citato regio decreto n. 674 per rendere meno dispendiosa e più spedita la sistemazione dei rilievi alle contabilità vaglia e risparmi e gestioni annesse;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Le facoltà concesse all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con l'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi sono estese alle rettificazioni di importo inferiore a lire trenta ciascuna.

Entro il limite di lire trenta, l'Amministrazione si regolerà nel modo stabilito dall'art. 2 dello stesso regio decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio dello Stato, di unità perdute durante la guerra 1940-45.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato:

Corazzata *Roma*.

Incrociatori *Colleoni, San Giorgio, Diaz, Fiume, Pola, Zara, Da Barbiano, Da Giussano, Dalle Bande Nere, Trento, Attendolo, Trieste*.

Cacciatorpediniere *Espero, Zeffiro, Nembo, Ostro, Aquilone, Borea, Artigliere, Nullo, Alfieri, Carducci, Leone, Sauro, Pantera, Tigre, Battisti, Manin, Baleno, Tarigo, Mirabello, Fulmine, Libeccio, Da Mosto, Lanciere, Scirocco, Pessagno, Usodimare, Strale, Da Verazzano, Folgore, Aviere, Bersagliere, Corsaro, Bombardiere, Saetta, Geniere, Malocello, Ascari, Alpino, Pancaldo, Lampo, Gioberti, Freccia, Da Noli, Vivaldi*.

Torpediniere *Palestro, Airone, Ariel, Confienza, Calipso, Cairoli, Vega, Andromeda, Chinotto, Acerbi, Orsini, Schiaffino, Canopo, La Farina, Curtatone, Albatros, Pleiadi, Aldebaran, Altair, Cantore, Polluce, Centauro, Circe, Lupo, Alcione, Ardente, Prestinari, Uragano, Monsone, Ciclone, Medici, Cigno, Climene, Perseo, Tifone, Groppo, Antares, Bassini, Castore, Lince, Impetuoso, Pegaso*.

Cannoniere *Berta, Biglieri, Porto Corsini, Valoroso, Cirene, Palmaiola*.

Corvette *Procellaria, Cicogna, Gazzella*.

Sommergibili *Macallè, Provana, Diamante, Rubino, Argonauta, Liuzzi, Uebi Scebeli, Galilei, Galvani, Torricelli, Ir de, Gemma, Berillo, Gondar, X 2, X 3, Durbo, Foca, Lafolè, Tarantini, Naiade, Faà di Bruno, Neghelli, Nani, Anfitrite, Marcello, Fieramosca, Capponi, Balilla, Millelire, Jantina, Salpa, Glauco, Tembien, Bianchi, Smeraldo, Adua, Fisalia, Baracca, Malaspina, Marconi, Ferraris, Caracciolo, Saint Bon, Medusa, Millo, Guglielmotti, Tricheco, Bausan, C.B. 5, Veniero, Zaffiro, Perla, Ondina, Scirè, Dagabur, Cobalto, Morosini, Calvi, Alabastro, Sciesa, Emo, Granito, Dessiè, Porfido, Corallo, Aurschiedk, Santarosa, Narvalo, Malachite, Tritone, Avorio, Asteria, Delfino, Toti, Archimede, Gorgo, Tazzoli, Da Vinci, Barbarigo, Micca, Nereide, Romolo, Remo, Flutto, Bronzo, Acciaio, Ascianghi, Argento, Velella, Des Geneys, Colonna, Axum, Settembrini*.

Mas 537, 204, 206, 210, 213, 216, 451, 452, 512, 513, 571, 573, 552, 572, 564, 539, 536, 530, 532, 560, 563, 533, 576, 501, 503, 535, 548, 546, 541, 505.

Navi *Giasone, De Lutti, Grazioli Lante*.

Piroscafi *Enrichetta, Tripoli*.

Posamine *Ostia*.

Navi servizio fari *Mario Bianco, Levanzo*.

Avviso veloce *Diana*.

Navi trasporto *Matteucci, Stromboli, Lussino*.

Cisterne *Ticino, Verde, Giove, Niobe, Sile, Sebeto, Bacchiglione, Bronte, Tanaro, Isonzo, Flegetonte, Velino*.

Dragamine 7, 30, 37, 31, 36, 39, 33, 43, 4, 24, 12, 44, 23, 42, 57, 18, 55, 22.

Vedette motosiluranti 14, 25, 22, 12, 13, 66, 33, 15, 32.

Bette 20, 22.

Rimorchiatori *Nisida, Egadi, Baia, Albenga, Ausonia, Formia, Malamocco, Oneglia, Porto Venere, Panaria, Pirano, San Paolo, Follonica, Porto Levante, Generale Gerbi, Giglio* (ex *Chiesa*), *Montecristo, Tremiti, Fianora, Porto Ercole, Tenace, Luni, Baia, Teseo, Porto Cesareo, Terracina, Sperone*.

Bette motozattere 718, 707, 740, 723, 712, 738, 735, 761, 703, 701, 715, 719, 710, 752, 763, 762, 731, 716, 705, 791, 798, 714, 739, 786, 789, 793, 788, 733, 708, 727, 750, 721.

Vedette antisommergibili 216, 223, 231, 234, 212, 213, 229, 230, 247, 220, 214, 219, 206.

Motozattere 741, 742, 734, 771, 702, 725, 743, 779, 773, 782, 747, 720, 794, 796, 797, 756, 775, 787, 790, 732, 755, 711, 757, 772.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1946
Registro Marina n. 7, foglio n. 119.

(4151)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1946.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, che istituisce l'Ente Nazionale Metano;

Visto il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 808, che approva lo statuto dell'Ente predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1945, con il quale l'avv. Danilo

Sartogo è nominato commissario straordinario dell'Ente Nazionale Metano;

Ritenuto che l'avv. Danilo Sartogo, con ripetute istanze, ha chiesto la cessazione della gestione commissariale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 569, che reca modificazioni sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano;

Riconosciuta la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Danilo Sartogo, cessa dalla carica di commissario straordinario dell'Ente Nazionale Metano a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano è composto come segue:

Balzarotti rag. Gian Luigi, presidente; Pastonesi prof. Giuseppe, consigliere; Spina rag. Antonino, consigliere; Testi prof. dott. Gino, consigliere; Ferrante dott. Franz, consigliere; Fornari dott. ing. Giulio, consigliere; in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro, delle finanze, dell'interno, dei trasporti;

Verani Borgucci ing. Piero; Rossi dott. Irnerio; Argenziano dott. Riccardo; in rappresentanza rispettivamente delle imprese produttrici di metano del gruppo petrolifero, dei produttori piccoli e medi di metano naturale e delle imprese specializzate in perforazioni di pozzi metaniferi.

Art. 3.

Tanto il presidente quanto i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano durano in carica quattro anni e cioè fino alla fine dell'esercizio finanziario 1° luglio 1949 - 30 giugno 1950.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946
Registro Industria e commercio, n. 8, foglio n. 56.

(4255)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel fiume Adige.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano n. 18007 del 29 novembre 1929, col quale venne riconosciuto ai conti Enzemberg quali proprietari della signoria Casanova (Neuhaus) il diritto di pesca in un tratto del fiume Adige;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i predetti conti Enzemberg si trovano tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione prima del 14 settembre;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Bolzano n. 18007 del 29 novembre 1929, è riconosciuto a favore dei conti Enzemberg, quali proprietari del podere Casanova (Neuhaus) in comune di Terlano (Bolzano), il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo il fiume Adige sulla sponda destra, dal confine a monte del comune di Gargazzone sino alla roccia strapiombante di Adriano di Nalles e sulla sponda sinistra, dal confine suddetto sino al ponte di Castel Firmiano, nonchè sugli affluenti compresi nei detti tratti di fiume.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 171.

(4131)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1946.

Aumento dei compensi ai ricevitori postali per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi a decorrere dal 1° gennaio 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Viste le deliberazioni nn. 302 e 304 rispettivamente del 13 e del 22 maggio 1946 del Comitato centrale dei buoni, riguardanti l'aumento dei compensi ai ricevitori postali per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi;

Decreta:

Articolo unico.

I compensi ai ricevitori postali ed ai titolari degli uffici postali di prima classe e delle agenzie, per le operazioni relative al servizio dei buoni postali frut-

tiferi, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1946, nelle seguenti misure:

a) il compenso corrisposto in ragione del numero delle operazioni è elevato da L. 0,04 a L. 0,80, per ogni operazione;

b) il compenso corrisposto in ragione dell'importo dei buoni emessi è elevato da L. 0,20 a L. 0,40 per mille;

c) il compenso corrisposto in ragione dell'importo dei buoni pagati è elevato da L. 0,05 a L. 0,15 per mille;

d) il compenso corrisposto in ragione della eccedenza dei depositi sui rimborsi, da calcolarsi sempre detraendo l'eventuale eccedenza passiva del risparmio a libretto, è elevato da L. 0,80 a L. 1 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1946
Registro Cassa depositi e prestiti n. 14, foglio n. 312. — AMATUCCI

(4125)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Prezzi di conferimento degli oli di oliva per la campagna 1946-47.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1946 per la disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1946-47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 252 del 6 novembre 1946;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi dell'olio di oliva che sarà conferito agli Oliai del popolo;

Vedute le determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi in data 17 ottobre 1946 e 14 novembre 1946;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi da corrispondere dagli Oliai del popolo ai produttori di olio di oliva, conferito o da conferire, nella campagna d'ammasso 1946-1947, con decorrenza dal 1° ottobre 1946, sono stabiliti come segue:

olio di oliva di 1ª categoria con acidità fino a 3°: L. 28.000 a quintale;

olio di oliva di 2ª categoria con acidità fino a 7°: L. 27.000 a quintale;

olio lampante con acidità base 7°: L. 24.500 a quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 7°: L. 23.300 a quintale.

I suddetti corrispettivi si riferiscono a prodotto nudo, franco magazzino di raccolta o del produttore, nel caso in cui sia autorizzato il deposito fiduciario presso i magazzini del produttore stesso.

Art. 2.

Per gli oli commestibili, i prezzi, di cui al precedente articolo, sono riferiti a prodotti esenti da difetti organolettici, con una tolleranza di umidità e di impurità dello 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza dello 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Per l'olio lampante e per quello lavato, scaldato e d'inferno, con una acidità diversa da quella base di 7°, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito in ragione dell'1 % per ogni grado di acidità in meno o in più.

Per detti oli è ammessa una tolleranza di umidità e di impurità dello 0,50 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza dello 0,50 %, sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4256)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 febbraio 1939 e modificato con successivi decreti pure del Capo del Governo in data 28 febbraio 1942 e 27 luglio 1942;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea dei soci della Cassa nelle tornate, rispettivamente, del 19 e 30 settembre 1946;

Decreta:

Agli articoli 19 (nn. 18 e 19) 58 e 62 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede in Firenze, sono sostituiti i seguenti:

Art. 19. — « 18) sulle operazioni di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *i*), *m*), *q*), dell'art. 56.

I mutui e conti correnti ipotecari ed i mutui a corpi morali di importo non superiore a L. 1.000.000 sono di competenza del Comitato;

19) sulle operazioni cambiarie e su quelle di credito agrario di importo superiore a L. 1.000.000.

Le operazioni cambiarie e di credito agrario di importo non superiore a L. 1.000.000 sono di competenza del Comitato, ad eccezione di quelle che il Consiglio riservi alla competenza delle speciali commissioni previste dal precedente n. 8 ».

Art. 58. — Ogni cambiale sarà munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

La Cassa può tuttavia eseguire operazioni cambiarie con una sola firma:

a) per un importo complessivo che non superi il 6 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi più riserve) quando trattisi di nominativi che siano ritenuti di notoria solvibilità, con voto unanime dell'organo deliberante, secondo le rispettive competenze e con un limite massimo di L. 2.000.000 per ogni persona od ente;

b) senza le limitazioni suindicate:

1) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubbliche amministrazioni che risultino regolarmente costituiti o stipulati e notificati alla Amministrazione debitrice;

2) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi.

Potranno concedersi rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Nelle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni. L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni, con o senza decurtazione.

I fidi chirografari in conto corrente potranno essere concessi a nominativi ritenuti di assoluta, notoria solvibilità, con voto unanime dell'organo deliberante, secondo le rispettive competenze, con un limite massimo di L. 2.000.000 (due milioni) per ogni persona od ente e per una durata non superiore a sei mesi, salvo proroga; la Cassa non potrà impiegare in operazioni del genere somme che eccedano, nel complesso, il 4 % (quattro per cento) dei capitali amministrati (depositi più riserve).

Il fido massimo da consentire a ciascun nominativo cumulativamente per operazioni cambiarie con una sola firma e sotto forma di conto corrente chirografario, non potrà comunque eccedere le L. 2.000.000.

Art. 62. — Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, quando non sia assistito da garanzie reali, non può superare il quinto del patrimonio della Cassa; per somme eccedenti tale limite dovrà richiedersi la debita autorizzazione degli organi di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: Bertone

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1945, col quale il signor Adolfo Lalli è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Teramo;

Considerato che il signor Adolfo Lalli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Dominicis è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Teramo, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del signor Adolfo Lalli, le cui dimissioni sono accettate.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: Segni

(4128)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista la lettera del 21 novembre 1946, con cui la Federazione italiana dei Consorzi agrari propone la nomina dell'avv. Giuseppe Lepri a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena, dovendo l'attuale commissario marchese Antonio Origo allontanarsi temporaneamente dalla sede;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Lepri è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena, e resterà in carica per il periodo di assenza del commissario, con i poteri conferiti a quest'ultimo a norma dell'articolo 38 della predetta legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: Segni

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3681	29- 8-1946	7525 Gab.	Bolzano	Oriani Edoardo fu Giovanni	25-11-1884 - Trieste	Orrasch	Iungl Paola di Antonio, moglie; Edoardo e Paolo, figli
3682	11- 9-1946	12604 Gab.	Id.	Lenardi Elena di Francesco	4- 7-1903 - Scestadtl	Lenhart	—
3683	Id.	2359 Gab.	Id.	Oriani Edoardo fu Giovanni	25-11-1889 - Trieste	Orrasch	Iungl Paola di Antonio, moglie; Edoardo e Paolo, figli
3684	Id.	12452 Gab.	Id.	Fedrizzi Elisabetta fu Francesco	12- 1-1890 - Marebbe	Ferdigg	Giuseppe, Carlo, Maria, Angelo, Caterina, Francesco, Teresa e Maddalena, figli
3685	Id.	6472 Gab.	Id.	Campi Antonio di Giuseppe	14- 9-1901 Dobbiaco	Kathrein	Laimer Marianna fu Maria, moglie; Rosa, figlia
3687	Id.	12656 Gab.	Id.	Busetti Maria ved. Santer di Giovanni	4- 6-1890 - Bolzano	Santer	Giuseppe, Giovanni, Lodovico e Matilde, figli
3688	29- 8-1946	7895 Gab.	Id.	Sparano Francesco fu Giovanni	31- 3-1896 Appiano	Sparer	Gaiser Anna fu Antonio, moglie; Francesco, Roberto e Corrado, figli
3689	11- 9-1946	12628 Gab.	Id.	Insommo Giovanni Pietro fu Pietro	28-10-1894 Santa Cristina	Insam	—
3690	28- 9-1946	11400 Gab.	Id.	Cantoni Arnaldo fu Giuseppe	1- 3-1911 Mezzolombardo	Keller	Gardumi Pia, moglie; Luigia Maria, Fernando, Romano, Bruno e Benito, figli
3691	13- 9-1946	12130 Gab.	Id.	Runchi Ermanno fu Giuseppe	5- 6-1901 - Marebbe	Rungger	Dallavia Agata di Giovanni, moglie; Lodovico, Carolina ed Anna, figli
3692	12- 9-1946	11832 Gab.	Id.	Fossa Antonio fu Giuseppe	24- 7-1887 Nova Ponente	Gruber	Obertegger Maria fu Giuseppe, moglie; Antonio, Pietro, Giovanni, Maria, Filomena, Rosa, Elisabetta e Teresa, figli
3693	10-10-1946	14155 Gab.	Id.	Rovazzi Mattia fu Filippo	24- 2-1877 San Martino in Badia	Rubatscher	Rudiferia Maria fu Pietro, moglie; Maria e Giovanna, figlie; Rita, figlia di Giovanna, nipote
3694	Id.	13465 Gab.	Id.	Borghi Giovanni fu Giuseppe	24- 1-1891 Chiusa	Burger	Majr Barbara fu Tommaso, moglie; Giovanni, Giorgio, Carlo, Riccardo, Francesco, Barbara, Luigia, Berta e Rosa, figli
3695	11-10-1946	13761 Gab.	Id.	Casari Luigi fu Giuseppe	17-10-1907 Castelbello Ciardes	Kaserer	Pöhl Anna fu Luigi, moglie; Luigi, Irma, Anna, Gisella e Heindrich, figli
3696	12- 9-1946	12062 Gab.	Id.	Gretti Mario di Ernesto	15-4-1897 Castagnè (Trento).	Gretter	Pegoretti Paolina di Enrico, moglie; Renzo, Renata, Enrico e Luigi, figli
3697	15-10-1946	13060 Gab.	Id.	Magistri Luigia nata Larcher fu Luigi	15-11-1902 - Cavareno	Zogmaister	Carolina, figlia
3698	18-10-1946	14706 Gab.	Id.	Dalpiano Giovanni di Francesco	28-12-1904 - Badia	Ploner	Frenademetz Epifania fu Luigi, moglie; Oliva, Paolo, Maria, Giovanni, Eva, Giuseppe, Zenone, Luigi e Emilio, figli
3699	15-10-1946	14584 Gab.	Id.	Ferrari Nicolò fu Nicolò	4-11-1903 - Nova Levante	Wiedenhofer	Gall Maria fu Giuseppe, moglie; Francesco, Ermanno, Mario, Anna e Luigi, figli
3700	10-10-1946	14089 Gab.	Id.	Genetti Regina fu Michele ved. Weger	22- 3-1886 Thor (Innsbruck)	Speckbacher	Emma, Paola e Regina, figlie
3701	12-10-1946	13076 Gab.	Id.	Sottovia Francesco fu Giuseppe (defunto)	3-12-1877 - Bolzano	Unterkofler	Uberto, figlio; Ifuner Anna di Giovanni e Paolo, moglie e figlio di Uberto

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 77 del 30 novembre 1946, riguardante i prezzi dei carburanti, dei lubrificanti ed altri prodotti petroliferi.

In conformità delle decisioni adottate dagli organi competenti, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 77 del 30 novembre 1946, ha disposto quanto appresso:

Con decorrenza dal 1° dicembre 1946, sono stati fissati i seguenti prezzi comprensivi degli aggravi fiscali:

A) — BENZINA - PETROLIO - GASOLIO

Merce nuda in fusti a rendere cauzionati, resa, in facoltà del CIP, franco deposito, franco stazione arrivo, franco domicilio, franco centro di distribuzione,

	Merce daziata	Merce schiava
1) *per ettolitro*:		
benzina . . . Lit.	3.500	1.940
petrolio . . . »	2.900	1.608
gasolio . . . »	3.000	1.742
2) *per quintale*:		
benzina . . . Lit.	4.687	2.598
petrolio . . . »	3.623	2.009
gasolio . . . »	3.540	2.056
benzina avio 100 NO . . . »	5.977	3.790
benzina avio 80 NO . . . »	4.790	2.695

I distributori di benzina petrolio o gasolio per uso agricolo potranno essere autorizzati dai Comitati provinciali prezzi a maggiorare i prezzi di vendita agli agricoltori di un massimo di Lit. 100 a q.le qualora venga riconosciuto che il compenso loro accordato e compreso nei prezzi (Lit. 50 a q.le) sia insufficiente a compensarli delle spese di distribuzione.

B) — OLIO COMBUSTIBILE

Merce posta su carri cisterna ferroviari ed autotreni-botte di oltre 10 tonn. franco stabilimenti costieri:

	Merce daziata	Merce schiava
per motori . . . Lit.	1.637	746 al q.le
per forni o caldaie. . . »	800	743 »

Per merce resa nuda franco deposito interno: aumento di L. 35 a quintale oltre al nolo medio di trasporto.

Aumento di Lit. 10 a quintale per consegne franco costiero e/o deposito interno inferiori a 10 tonn. di merce nuda.

Aumento di Lit. 50 a quintale per consegna in fusti.

Le quotazioni per merce schiava si applicano solo per consegne di merce schiava a motopescherecci e motovelieri.

C) — SOLVENTI (prodotti di importazione)

Per merce resa a nudo franco depositi costieri e/o depositi interni sedi di zona.

	Merce daziata
Benzina solvente leggera . . . Lit.	6.600 per q.le
Benzina solvente media . . . »	6.320 »
Benzina solvente pesante . . . »	6.280 »
Acquaragia minerale . . . »	5.600 »

I suddetti prezzi vanno aumentati di:

Lit 400 a quintale netto per consegna in latte od altri recipienti CIP cauzionati o del cliente;

Lit 100 a quintale netto per consegna in fusti CIP cauzionati o in fusti del cliente.

D) — OLIO LAMPANTE (burning oil)

Merce resa in fusti CIP cauzionati franco depositi costieri: merce daziata a quintale Lit. 4.034.

E) — BITUMI

Per merce resa in fusti a perdere (tara per merce) franco depositi costieri:

	Merce daziata Lit. per q.le lordo
tipi flussati = RC3 = MC3 » solidi per suo stradale » solidi per uso industriale	. . . . . 2.100

Per consegne di eventuali giacenze presso depositi interni CIP e/o terzi, va addebitato in fatture il costo del trasporto sulla base del nolo ferroviario per vagonate complete.

F) — LUBRIFICANTI PER AUTO

MARCA			APPLICAZIONI INDICATIVE	Merce nazionalizzata		
				Sciolta al litro Lire	Sciolta (qualsiasi quantitativo) o in imballaggi a rendere (esclusi fusti o fustini al kg. netto (1) Lire	In imballaggi «a perdere» al kg. netto Lire
Olio	CIP	1 . . .	Motori (fluidissimo) . . .	97 —	108 —	117 —
»	»	2 2.A . . .	» (fluido) . . .	97 —	108 —	117 —
»	»	3 . . .	» (semidenso) . . .	97 —	108 —	117 —
»	»	4 . . .	» (denso) . . .	100 —	111 —	120 —
»	»	31 . . .	Differenziali a vite senza fine . . .	102 —	113 —	122 —
»	»	90 . . .		103 —	114 —	123 —
»	»	600 . . .	Cambi e differenziali . . .	85 —	95 —	104 —
Grasso	»	14 . . .	Organi del telaio . . .	—	103 —	112 —
»	»	15 . . .	Mozzi ruote . . .	—	103 —	112 —
»	»	30 . . .	Organi del telaio . . .	—	103 —	112 —
»	»	36 . . .	Pompe d'acqua . . .	—	103 —	112 —
Olio	»	21 . . .	Freni idraulici . . .	179 —	179 —	188 —
Prodotto	»	38 . . .	Anticongelante per radiatori . . .	161 —	161 —	170 —

(1) Per merce in fusti o fustini da kg. 50/55 netti circa (imballaggi a rendere riservati ai consumatori diretti), i prezzi suddetti vanno diminuiti di L. 300 al quintale.

G) — LUBRIFICANTI PER USO INDUSTRIALE

MARCA			APPLICAZIONE INDICATIVA	Lire per 100 kg. netti - Merce nazionalizzata			
				Imball. cauz. a rendere		Imball. a perdere	
				Fusti ferro Fustini da kg. 55-55 Fusti legno	Latte ital. da kg. 20-22 circa — E per merce sciolta (qualsiasi quantit.)	Fusti ferro	Bidoname (escluse latte it. da kg. 20-22 circa)
					(1)		
Olio	CIP	5.A	Organi legg. velocissimi	6.300 —	6.600 —	—	7.500 —
»	»	5.B	Bagni fibre tessili	6.200 —	6.500 —	—	7.400 —
»	»	5.C	Organi e trasmissioni (fluido)	6.700 —	7.000 —	—	7.900 —
»	»	5.D	» » (semidenso)	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
»	»	5.E	» » (denso)	6.800 —	7.100 —	—	8.000 —
»	»	5.F	» » (densissimo)	6.500 —	6.800 —	—	7.700 —
»	»	6	Mov. di macch. in presenza di acqua (fluido)	7.600 —	7.900 —	—	8.800 —
»	»	6.A	Mov. di macch. in presenza di acqua (semidenso)	7.600 —	7.900 —	—	8.800 —
»		6.B	Taglio acciai duri	8.800 —	9.100 —	—	10.000 —
	»	6.C	» » teneri	8.800 —	9.100 —	—	10.000 —
»		7.A	Turbine (fluido)	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
»		7.B	» (semidenso)	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
»	»	8	Cil. compressori frigoriferi	7.200 —	7.500 —	—	8.400 —
		9	Emuls. taglio metalli	7.100 —	7.400 —	—	8.300 —
»		10	Cil. vap. sat. (minerale puro)	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
»		10.C	» » » (composto)	7.900 —	8.200 —	—	9.100 —
»		11	» surriscaldato	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
»		12	Boccole di rotabili	6.300 —	6.600 —	—	7.500 —
»		13	Mov. di locomotive (fluido)	6.800 —	7.100 —	—	8.000 —
»		13.V	» » » (densissimo)	6.400 —	6.700 —	—	7.600 —
	»	16	Trasformatori	6.300 —	6.600 —	—	7.500 —
	»	18.A	Olio vaselina medicinale (fluido)	7.600 —	7.900 —	—	8.800 —
»	»	18.B	» » » (semidenso)	8.600 —	8.900 —	—	9.800 —
Vaselina	»	19.A	Vaselina medicinale (gialla)	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
»	»	19.B	» » (bianca)	8.800 —	9.100 —	—	10.000 —
Paraffina	»	20.A	Paraffina semiraffinata	(2) 6.000 —	6.300 —	(3) 6.300 —	—
»	»	20.B	» raff. fusione 48/50° C.	(2) 6.700 —	7.000 —	(3) 7.000 —	—
»	»	20.C	» » » 50/54° C.	(2) 7.100 —	7.400 —	(3) 7.400 —	—
»	»	20.D	» » » 54/58° C.	(2) 7.500 —	7.800 —	(3) 7.800 —	—
»	»	20.E	» » » 58/60° C. e oltre	(2) 8.000 —	8.300 —	(3) 8.300 —	—
Grasso	CIP	22 (casse)	Mov. Locomotive Americane	—	10.600 —	10.600 —	—
Olio	»	23	Insetticida per piante	—	—	7.200 —	—
»	»	24 (*)	Motori (fluidissimo)	8.600 —	8.900 —	—	9.800 —
»	»	25-25.A (*)	» (fluido)	8.600 —	8.900 —	—	9.800 —
»	»	26 (*)	» (semidenso)	8.600 —	8.900 —	—	9.800 —
»	»	27 (*)	» (denso)	8.800 —	9.100 —	—	10.000 —
Grasso	»	28.A (*)	Stauffer (tenero)	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
»	»	28.B (*)	» (medio)	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
»	»	28.C (*)	» (duro)	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
»	»	29.A (*)	Cuscinetti a sfere	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
»	»	29.B (*)	Medio ad alto punto colam.	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
»	»	29.C (*)	Duro ad alto punto colam.	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
»	»	32 (casse)	In pani per alte temperat.	—	—	—	—
Prodotto	»	33.A	Ingran. caric. (invernali)	—	6.600 —	6.600 —	—
»	»	33.B	» » (estivo)	—	6.600 —	6.600 —	—
Grasso	»	34	Grasso grafitato	11.700 —	12.000 —	—	12.000 —
»	»	37	Ingranaggi (tipo corr.)	—	—	—	—
Petrolato	»	39	Antiruggine	7.200 —	7.500 —	—	8.400 —
Grasso	»	40	Colli laminatoi caldi	—	7.000 —	7.000 —	—
»	»	41 (casse)	» » refrigerati	—	—	—	—

(1) Le medesime quotazioni si applicano per i bidoni da 4 Gall. Imp. e da 5 Gall. U.S. e per i secchielli da 25 libbre ceduti « a rendere » ai rivenditori.
(2) Condizione limitata al fustame di tipo riutilizzabile.
(3) Quotazione valida anche per merce in sacchi o cartoni.

Nota: I prodotti così contrassegnati (*) devono essere venduti solo per usi industriali ferrotramviari o per battelli lacuali.

H) — LUBRIFICANTI PER MARINA (merce estera)

MARCA	Lire per 100 chilogrammi netti			
	Per consumatori diretti			Per rivenditori
	Imballaggi a perdere		Imballaggi dei clienti (per qualsiasi quantitativo)	Sciolta (qualsiasi quantitativo) o in imball. a rendere (esclusi fusti o fustini)
	Fusti ferro leggeri Fusti legno	Latte e bidoni		
Olio CIP 2 - 2.A - 3	8.790 —	9.390 —	8.490 —	8.490 —
» » 4	9.060 —	9.660 —	8.760 —	8.760 —
» » 600	7.650 —	8.250 —	7.350 —	7.350 —
Grasso » 14 15	8.540 —	9.140 —	8.240 —	8.240 —
Olio » 25 25.A 26	7.310 —	7.910 —	7.010 —	—
» » 27	7.490 —	8.090 —	7.190 —	—
» » 5.D	5.840 —	6.440 —	5.540 —	—
» » 5.E	5.660 —	6.260 —	5.360 —	—
» » 6.A	6.390 —	6.990 —	6.090 —	—
» » 7.C (N.S. 2190 T)	7.400 —	8.000 —	7.100 —	—
» » 8	6.030 —	6.630 —	5.730 —	—
» » 10 - 11	5.850 —	6.450 —	5.550 —	—
» » 10.C	6.670 —	7.270 —	6.370 —	—
Grasso » 28 - 29 (A-B-C)	7.040 —	7.640 —	6.740 —	—
Prodotto » 33.A - B	4.900 —	—	4.900 —	—
Grasso » 35	7.140 —	7.740 —	6.840 —	—

I prezzi suindicati sono per merce resa su banchina lungo bordo, nei porti ove esistono depositi; resa franco depositi più vicini e franco depositi rivenditori per gli altri porti.

Le tasse, spese fiscali e doganali di qualsiasi genere, indennità di scorta doganale, ecc., inerenti la vendita e consegna della merce sono a carico dell'acquirente.

(4182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castrovillari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castrovillari (Cosenza), di un mutuo di L. 1.080.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3975)

Autorizzazione al comune di San Cataldo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Cataldo (Caltanissetta), di un mutuo di L. 3.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3981)

Autorizzazione al comune di Serradifalco a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Serradifalco (Caltanissetta), di un mutuo di L. 950.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3982)

Autorizzazione al comune di Santo Stino di Livenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santo Stino di Livenza (Venezia), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3983)

Autorizzazione al comune di Mazzara del Vallo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mazzara del Vallo (Trapani), di un mutuo di L. 3.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3984)

Autorizzazione al comune di Venaria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Venaria (Torino), di un mutuo di L. 1.290.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3985)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, è stato autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Canicattini Bagni (Siracusa), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3986)

Autorizzazione al comune di Ariccia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ariccia (Roma), di un mutuo di L. 570.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3987)

Autorizzazione al comune di Terni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Terni è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4390 del 10 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 12.525.000.

(4069)

Autorizzazione al comune di Teramo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Teramo è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4533 del 15 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 1.600.000.

(4070)

Autorizzazione al comune di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Brindisi è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4326 del 28 settembre 1946; importo del mutuo: L. 2.300.000.

(4071)

Autorizzazione al comune di Rovigo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Rovigo è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4444 del 10 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 6.800.000.

(4072)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sarsina (Forlì), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4073)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filottrano (Ancona), di un mutuo di L. 910.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4074)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Empedocle (Agrigento), di un mutuo di L. 2.470.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4075)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Severino Marche, di un mutuo di L. 640.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4110)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre presso alcune Università cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che nelle seguenti Università, sono vacanti le cattedre appresso indicate, cui le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Università di Modena:

Facoltà di giurisprudenza: storia del diritto romano; diritto commerciale.

Università di Palermo:

Facoltà di lettere e filosofia: storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana; archeologia e storia dell'arte greca e romana; filologia romana.

Università di Roma:

Facoltà di lettere e filosofia: storia medioevale.

Gli aspiranti ai trasferimenti anzidetti, dovranno inviare direttamente ai presidi delle Facoltà competenti, le proprie domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4203)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Carmine Mancuso di Carlo e di Talarico Rosina, nato a Cutro (Catanzaro) il 25 settembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria nonchè il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, conseguiti rispettivamente presso la Università di Napoli nel 1939 e presso la Università di Milano nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alle Università di Napoli e Milano.

(4135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 94

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950 1ª emissione) Serie 12ª n. 33, del capitale nominale di L. 2000 intestato a Stagnaro Maria fu Francesco, moglie di Gio-Batta Vincenzo Toso, domiciliato a Sestri Levante (Genova), vincolato per dote, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2351)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 96

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913 n. 700 ed art 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, Serie *A*, n. 4384, di L. 5000 capitale nominale intestato alla Società di mutuo soccorso fra gli impiegati secondari della Università ed altri Istituti governativi di istruzione superiore di Torino col pagamento degli interessi in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2352)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 97

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950 I - Serie 10ª, n. 322, di L. 20 000, intestato a D'Orio Francesco fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Marzano Maria fu Angelo ved D'Orio, domiciliata in Pozzuoli (Napoli) col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2353)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 dicembre 1946 - N. 253

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,3_
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,05
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	90,55
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 5 % 1936	90,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,40
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,575
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	97,20

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.